


STATUTO SOCIALE



Art. 1 – Denominazione

L'organizzazione è costituita in conformità al decreto della Legge 266/91 e dalla Legge Regionale 22/93, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato".

L'organizzazione è denominata "**Amici dei Pompieri di Lovere**"



Art. 2 – Sede

L'organizzazione ha sede in Lovere (BG), in via San Francesco n. 20/E.

Il mutamento della sede all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci anche senza il ricorso alla forma dell'atto pubblico.

Art. 3 – Scopi e soggetto sociale

L'organizzazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività di solidarietà civile e sociale.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Sono da considerarsi a titolo gratuito anche le prestazioni delle persone ricoprenti cariche associative.

L'organizzazione, come specificato nelle premesse dell'atto costitutivo, si propone i seguenti scopi:

- Promuovere, sviluppare ed incrementare l'attività del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Lovere (BG);
- Raccogliere fondi per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali da donare e/o conferire in comodato d'uso al Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Lovere (BG);
- Mettere a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Istituzioni, dei cittadini e di qualsiasi ente pubblico o privato le competenze e le risorse necessarie per migliorare la tutela della pubblica incolumità da tutti i pericoli derivanti dagli incendi, il tutto senza remunerazione alcuna, nel rispetto delle altre attività professionali e senza interferire con esse;



- Prodigarsi per il miglioramento delle strutture e delle attrezzature esistenti a disposizione di enti pubblici od associazioni di volontariato o del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lovere, necessarie per attuare un'efficace difesa del territorio dal pericolo di incendi, devastazioni dovute ad altri eventi calamitosi o di pericoli che possano pregiudicare l'ambiente e la vita umana;
- Creare un movimento di pubblica opinione a favore del volontariato pompieristico in generale;

L'organizzazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio nessuna attività che risulti essere in contrapposizione o di specifica competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, in via connessa, al fine esclusivo della raccolta di fondi da destinare alle finalità sociali, l'organizzazione potrà:

- Svolgere iniziative di promozione sportiva e ricreativa;
- Promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- Organizzare tornei, stage, gare sportive;
- Pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- Realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadgets ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguitamento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- Utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
- Organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste, anche con somministrazione di alimenti e bevande a Soci e simpatizzanti dirette alle raccolte di fondi da utilizzare per realizzare gli scopi sociali.
- L'organizzazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Soci

L'organizzazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che, in regola con il versamento delle quote associative annuali, partecipano alla vita associativa, ne accettano lo statuto, portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico.

Tutti i Soci hanno uguali poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto.

I Soci in numero indeterminato si suddividono in:

- Soci ordinari – sono coloro che costituiscono l'organizzazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.
- Soci sostenitori – sono coloro che appartengono all'organizzazione, ne condividono le finalità e che hanno versato una somma pari o superiore al doppio della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Soci onorari – sono coloro che hanno dato un contributo fondamentale e determinante per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione; la loro associazione non richiede il versamento di alcuna quota. Sono soci onorari i componenti del Distaccamento VV.F.V. di Lovere.

Tra i Soci, pur appartenenti alle diverse categorie, esiste una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di esercizio dei diritti derivanti dal rapporto associativo. E' esclusa qualsiasi limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci (Ordinari e Sostenitori) possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Chi non versa la quota associativa entro il trentuno di dicembre non verrà considerato socio per l'anno successivo.

La quota sociale è intrasmissibile e non può in nessun caso essere restituita.

E' vietata qualsiasi forma di remunerazione, anche indiretta, della partecipazione dei Soci.

Art. 5 - Affiliati

Sono i soggetti di cui all'art. 111, comma 3 del Testo Unico delle imposte dei Redditi.

Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto aderiscono risultano essere affiliati ad una stessa organizzazione locale o nazionale.

Art. 6 – Patrimonio



Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di enti ed organismi pubblici e di enti privati di qualsiasi natura, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sociali, sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall’organizzazione stessa.

Il patrimonio dell’Ente viene destinato alle attività sociali, esclusa la possibilità di divisione fra i Soci o di utilizzo diretto.

Art. 7 – Bilancio ed utili

L’esercizio si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal presidente del Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge, pertanto gli avanzi od utili saranno portati a nuovo, capitalizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impegnato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art. 8 – Domanda di ammissione.

Per ottenere l’ammissione all’organizzazione occorre:

- Presentare domanda alla Segreteria dell’organizzazione, compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- Accettare le norme del presente Statuto;
- Versare la quota associativa.

L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. In caso di diniego le motivazioni devono essere comunicate per iscritto ed il richiedente potrà chiedere che il diniego sia confermato dall’Assemblea.

Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Tutte le persone che condividono la finalità dell'organizzazione possono presentare la domanda di ammissione.



Art. 9 – Diritti e doveri dei Soci

Essi hanno il dovere di difendere nel campo sociale, civile e sportivo il buon nome dell'organizzazione, di osservare le regole dettate dalle federazioni ed enti di promozione sociale ai quali l'organizzazione aderisce o dovesse essere affiliata.

Art. 10 – Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'organizzazione:

- Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla presidenza;
- Per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- Per decesso;
- Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato al Socio, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. Il Socio ha diritto di prestare proprie difese entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 12 – Organi

Gli Organi dell'organizzazione sono:

- L'Assemblea Generale dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo:
- Il presidente.



Art. 13 – Assemblea degli aderenti

L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti dell’Organizzazione.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’organizzazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’organizzazione

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto degli aderenti; in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;

l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;

l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’organizzazione senza per questo istaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.



- Cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- Attua le delibere dell'Assemblea;
- Delibera circa gli investimenti utili o necessari allo svolgimento dell'attività statutaria; in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio delibera in merito all'acquisto e alla vendita di attrezzature, di impianti, di automezzi, di aeromobili, di imbarcazioni e di ogni altro bene, purchè strumentale all'attività istituzionale;
- Delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
- Delibera sul riconoscimento del titolo di Socio Onorario;
- Predisponde il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- Stabilisce le quote che i Soci devono versare annualmente;
- Designa i collaboratori preposti alle varie attività;
- Convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;
- Delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
- Costituisce uno o più comitati con specifici compiti ed incarichi a supporto dell'attività del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'organizzazione di fronte a terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'organizzazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività. Firma la corrispondenza che impegna il sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Art. 17 – Durata

La durata dell'organizzazione è illimitata, L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.



Art. 18 – Settori e sezioni

L'organizzazione potrà strutturarsi in settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica, disciplinati da specifici regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 19 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'organizzazione



Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti dell'assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti,

Art. 20 – Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'organizzazione, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri; due saranno nominati dalle parti; il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Essi giudicheranno *ex bono et equo*, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 21 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'associazionismo sociale, nonché lo statuto delle federazioni e degli enti, cui eventualmente l'associazione farà adesione, in quanto compatibili con la normativa delle ONLUS, nonché le norme del Codice Civile.

Lovere, lì 16 gennaio 2008

Ottavio Mazzola
Federico Fava
Bentivoglio Pellegrini
Francesca Mazzola
Barbara Scarselli

